Comitato Civico "Impegno Sociale"

Piazza Ho Chi Minh - 89862 Gasponi

e-mail: impegno_sociale@virgilio.it

C.F.: 96030320798



Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

COMUNE di DRAPIA.

OGGETTO: Rimborsi quote tariffa idrica riferibili al servizio di depurazione. Richiesta di revoca della determinazione n. 14 del 15/03/2012 e di approvazione di un nuovo avviso pubblico.

Il sottoscritto Rizzo Antonio, nella qualità di presidente pro tempore del Comitato Civico "Impegno Sociale",

PREMESSO

- a) che con la determinazione in oggetto la S.V. ha provveduto ad approvare un avviso pubblico volto ad informare i cittadini della restituzione da parte del Comune delle quote di tariffa idrica riferite al servizio di depurazione, nonché il modello di domanda da utilizzare a tale scopo;
- b) che, a sostegno sia della tesi del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. del diritto alla restituzione dei canoni indebitamente esatti, sia della necessità di un'adeguata documentazione probatoria da allegare all'istanza di rimborso, nel preambolo del citato provvedimento dirigenziale è stata richiamata la deliberazione n. 60/2010 della Corte dei Conti a SS. RR. in sede di controllo;

CONSIDERATO

 che la richiamata deliberazione si sostanzia in una declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere sottoposta alle Sezioni Riunite della Corte dalla Sezione delle Autonomie — a sua volta investita della

- questione dalla Sezione Regionale di Controllo per la Regione Veneto con la motivazione che trattasi di aspetti non rientranti nella materia della contabilità pubblica, ma afferenti, invece, ai rapporti intersoggettivi tra l'Ente e gli utenti del servizio idrico;
- che, pertanto, rimangono irrisolti i quesiti (ampiezza del termine prescrizionale; necessità di un'idonea documentazione probatoria da allegare alla domanda) formulati dalla sezione regionale remittente con deliberazione n. 36/2010, alla cui lettura si rinvia posto che la stessa solleva forti dubbi in ordine alla sussistenza e/o ragionevolezza dei presupposti menzionati nel preambolo del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 30/09/2009, attuativo dell'art. 8 sexies della Legge n. 13/2009, che disciplina le modalità della restituzione, sui quali troverebbero fondamento le tesi di cui al punto b) della premessa della presente;

RILEVATO

- che, per quanto risulta a questo comitato, successivamente all'entrata in vigore del predetto Decreto del Ministro dell'Ambiente, l'unica pronuncia nel merito della questione da parte del Giudice Ordinario, competente a conoscere in materia, risulta essere la sentenza n. 649/2011 del G.d.P. di Arezzo, la quale ha statuito che il diritto di ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di quota di servizio idrico riferibile al servizio di depurazione, trattandosi di ipotesi riconducibile alla disciplina dell'art. 2033 c.c., si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
- che l'art. 18, comma secondo, della L. n. 241/1990 dispone che "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. ..." e che nello stesso senso depongono i principi di correttezza e di buona fede, pacificamente applicabili anche all'attività della P.A.;
- che lo stesso dispositivo del citato decreto attuativo contraddice palesemente la necessità, adombrata nel preambolo, di allegare all'istanza di rimborso qualsivoglia documentazione probatoria, in quanto impone ai gestori del servizio idrico di determinare gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura distinti in rapporto alle diverse situazioni riscontrabili circa l'esistenza e/o il funzionamento degli impianti di

depurazione e, per ciascun utente, l'ammontare delle somme indebitamente pagate e da restituire (art. 4);

Tanto rappresentato, il sottoscritto nella qualità predetta

CHIEDE

alla S.V. di voler disporre la revoca della determinazione di cui all'oggetto e la successiva emanazione di un nuovo provvedimento di approvazione di un ulteriore avviso pubblico di rimborso, a sostituzione di quello già pubblicato, che preveda:

- il rimborso delle quote di tariffa idrica riferibili al servizio di depurazione indebitamente pagate, salvi gli effetti della <u>prescrizione decennale</u>, a far tempo dal 3 ottobre 2000 (data di entrata in vigore del sistema del servizio idrico integrato, che determina un mutamento della qualificazione giuridica della tariffa idrica, considerata in tutte le sue componenti, da tributo a corrispettivo di un servizio commerciale);
- l'invito agli aventi diritto a inoltrare la relativa istanza, laddove non lo avessero già fatto, dal quale appaia chiaro il carattere facoltativo della produzione della documentazione probatoria che codesto Ufficio ritiene utile unicamente ai fini di più sollecita definizione del procedimento;
- la possibilità degli utenti di contestare l'entità dei rimborsi liquidati in base alle risultanze degli atti d'ufficio, <u>allegando idonea documentazione</u> <u>probatoria</u>, qualora ritenuti non completamente satisfattivi del credito vantato.

Sicuro che la S.V. non mancherà di adottare le soluzioni prospettate, che appaiono ad un tempo le più aderenti al dettato normativo e le meno penalizzanti nei confronti dei cittadini, porge distinti saluti.

DRAPIA, lì 27 marzo 2012

Il Presidente

(Antonio Rizzo)

yo ho